

DETERMINAZIONE DSAI/5/2025/GAS

**AVVIO DI PROCEDIMENTO SANZIONATORIO IN MATERIA DI SICUREZZA DEL SERVIZIO DI
DISTRIBUZIONE DEL GAS. EVENTUALE CHIUSURA CON PROCEDURA SEMPLIFICATA**

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SANZIONI E IMPEGNI
DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE
PER ENERGIA RETI E AMBIENTE**

Il giorno 8 aprile 2025

VISTI:

- la legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito: legge 689/81);
- l'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i. (di seguito: legge 481/95);
- l'articolo 11 *bis* del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 e s.m.i., introdotto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- l'articolo 45 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93 e s.m.i. (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 27 dicembre 2019, 569/2019/R/gas di approvazione della "Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025 – Parte I del Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025" e s.m.i. (di seguito: RQDG 20/25);
- la norma tecnica dell'Ente Nazionale Italiano di Normazione, del 18 ottobre 2012, UNI 9463-2:2012 sostituita dalla norma tecnica del 14 luglio 2022, UNI 9463-2:2022 (di seguito: norma UNI 9463-2);
- la norma tecnica dell'Ente Nazionale Italiano di Normazione, del 19 gennaio 2012, UNI 9571-1:2012 (di seguito: norma UNI 9571-1:2012);
- la norma tecnica dell'Ente Nazionale Italiano di Normazione, del 16 maggio 2019, UNI 10702-1:2019 (di seguito: norma UNI 10702-1:2019);
- la norma tecnica dell'Ente Nazionale Italiano di Normazione, del 23 maggio 2019, UNI 7133-2:2019 sostituita dalla norma tecnica del 16 novembre 2023, UNI 7133-2:2023 (di seguito: norma UNI 7133-2);
- la norma tecnica dell'Ente Nazionale Italiano di Normazione, del 30 ottobre 2019, UNI 11137:2019 (di seguito: norma UNI 11137:2019);

- le Linee guida del Comitato Italiano Gas (CIG), edizione gennaio 2020, n. 4 (di seguito: Linee guida CIG 4);
- le Linee guida del CIG, edizione gennaio 2020, n. 7 (di seguito: Linee guida CIG 7);
- le Linee guida del CIG, edizione gennaio 2020, n. 15 (di seguito: Linee guida CIG 15);
- le Linee guida del CIG, edizione febbraio 2020, n. 16 sostituite dalle Linee guida CIG, edizione marzo 2022 (di seguito: Linee guida CIG 16);
- le Linee guida del CIG, edizione maggio 2020, n. 12 (di seguito: Linee guida CIG 12);
- le Linee guida dell'Associazione per la Protezione dalle Corrosioni Elettrolitiche 24 marzo 2021 in materia di "Protezione catodica della rete in acciaio di distribuzione del gas (di seguito: Linea guida APCE);
- la deliberazione dell'Autorità 5 marzo 2024, 63/2024/E/gas (di seguito: deliberazione 63/2024/E/gas);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 19 dicembre 2023, 598/2023/E/com, recante "Modifiche al regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni" (di seguito: deliberazione 598/2023/E/com);
- gli Allegati A e B alla deliberazione dell'Autorità 12 maggio 2023, 201/2023/A (di seguito: deliberazione 201/2023/A);
- la deliberazione dell'Autorità 12 maggio 2023, 202/2023/A;
- la deliberazione dell'Autorità 13 giugno 2023, 266/2023/A.

CONSIDERATO CHE:

- ai sensi dell'articolo 14, comma 8 della RQDG 20/25, le imprese che esercitano l'attività di distribuzione del gas sono tenute a disporre di procedure operative nel rispetto delle norme tecniche vigenti e, ove mancanti, delle linee guida di cui all'articolo 35, comma 2, della RQDG 20/25 almeno, tra le altre, per l'attività di odorizzazione (b), attivazione della fornitura (c), classificazione delle dispersioni localizzate (d), ricerca programmata delle dispersioni (e), protezione catodica (f), sorveglianza degli impianti di riduzione, di odorizzazione, ove previsti, e di attrezzature a pressione al fine di garantire la sicurezza e mantenere in efficienza tali impianti e garantire la continuità di esercizio (g), gestione delle emergenze (h) e gestione degli incidenti da gas (i);
- ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della RQDG 20/25, le imprese che esercitano l'attività di distribuzione del gas sono destinatarie di una serie di obblighi, tra cui:
 - l'obbligo di disporre di adeguate risorse umane, materiali e tecnologiche per fronteggiare con tempestività le richieste di pronto intervento, in conformità alle norme tecniche vigenti in materia, tra cui l'utilizzo del modulo di "rapporto di pronto intervento", con particolare attenzione al rispetto dei requisiti minimi sul contenuto dei dati (lettera a);

- l'obbligo, nel caso di dispersione a valle del punto di riconsegna, al fine di garantire la pubblica incolumità, di sospendere la fornitura di gas fino a quando non sia stata eliminata la dispersione di gas (lett. f).
- l'articolo 35, comma 1 della RQDG 20/25 prevede che ai fini dell'attuazione della regolazione in materia di sicurezza e continuità del servizio di distribuzione del gas (sezione II) si applicano le norme tecniche, le specifiche tecniche o i rapporti tecnici vigenti UNI e CEI;
- l'articolo 35, comma 2 della RQDG 20/25 prevede che, nel caso in cui risultino mancanti norme tecniche, specifiche tecniche o rapporti tecnici applicabili, si seguono le linee guida definite dagli organismi tecnici competenti UNI/CIG e APCE.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con deliberazione 63/2024/E/gas, l'Autorità ha approvato un programma di cinque verifiche ispettive nei confronti di altrettante imprese distributrici di gas naturale, tra cui Reti Distribuzione S.r.l. (di seguito anche Reti Distribuzione o società), individuate tra quelle che negli ultimi dieci anni non hanno subito una verifica ispettiva ai fini del riconoscimento degli incentivi sui recuperi di sicurezza, tenendo anche conto della dimensione degli impianti gestiti e della loro distribuzione sul territorio nazionale;
- in attuazione di tale programma, l'Autorità, in collaborazione con il Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di Finanza, ha effettuato nei giorni 8, 9 e 10 ottobre 2024, una verifica ispettiva presso la sede legale della società avente ad oggetto i dati relativi all'impianto di distribuzione di gas naturale, denominato "IVREA" gestito dalla medesima società, con riferimento all'anno 2022 ed alle componenti "DISPERSIONI" e "ODORIZZAZIONE";
- dall'esame delle risultanze della verifica ispettiva effettuata e dalla documentazione ivi acquisita è emerso che:
 - i. in violazione dell'articolo 14, comma 8, lett. b), c), d), e), f), g), h) e i) e dell'articolo 35, commi 1 e 2, della RQDG 20/25, la società non ha ottemperato all'obbligo di disporre di procedure operative conformi alla regolazione tecnica vigente; in particolare:
 - la procedura operativa sull'odorizzazione del gas (PQ-15-ed.1rev.00 del 15/02/2021, doc. 15b allegato alla *check list*), al paragrafo 6.3.1 "Periodicità di campionamento" prevede che le prove periodiche di controllo dell'odorizzazione siano effettuate "*almeno in due periodi dell'anno, in corrispondenza dei regimi stagionali con portate medie di gas*", invece che "*almeno in due periodi dell'anno, in corrispondenza dei regimi stagionali di alte e basse portate*" come prescrive la norma UNI 7133-2 (paragrafo 6.1);
 - la procedura operativa sull'attivazione della fornitura PQ-06-ed.1rev.02 "Esecuzione di interventi sulla rete di distribuzione gas" del 16/06/2021 (doc. 15c allegato alla *check list*), al paragrafo 7 "Gestione delle richieste

di attivazione/riattivazione dell'impianto del cliente" prevede la attivazione/riattivazione di un impianto a seguito di diverse ipotesi di sospensione per casi in cui *"il cliente non ha consegnato documentazione"* (lettere B, C e D), contrariamente a quanto disposto dai paragrafi 7 e 10 delle Linee guida CIG 12 secondo i quali la riattivazione dev'essere possibile solo e unicamente previa consegna della documentazione ove necessario (nei casi di cui alle citate lett. B, C e D) e previo adempimento delle eventuali disposizioni dell'Autorità che l'ha ordinata (nel caso di cui alla citata lett. D); inoltre, sempre con riferimento all'attivazione della fornitura, l'istruzione operativa IO-10-01-rev.03 "Prove di tenuta impianti gas" del 16/06/2021 (doc. 15c allegato alla *check list*) individua caratteristiche degli strumenti impiegabili per le prove di tenuta degli impianti interni (paragrafi 4.1 e 4.2) nonché una prova a pressione (paragrafo 5.4) non coerenti e/o non previsti dalla norma UNI 11137:2019 (prospetto 1 del paragrafo 6.1.1, e paragrafo 6.1.2 e ss.);

- le procedure operative relative alle attività di classificazione delle dispersioni localizzate e ricerca programmata delle dispersioni PQ-05-ed.2rev.00 del 09/12/2021 e PQ-05-ed.2rev.01 del 15/06/2022, aventi entrambe titolo "Conduzione e manutenzione impianti di distribuzione gas" (doc. 15d e 15g allegati alla *check list*) non risultano conformi alle norme UNI 9571-1:2012, UNI 9463-2 e UNI 10702-1:2019; inoltre, l'istruzione operativa relativa alla classificazione delle dispersioni di gas IO-09-12-rev.02 del 28/02/2020 (doc. 15d allegato alla *check list*), in vigore fino al 14/06/2022, al paragrafo 3 non riportava le definizioni di dispersione di classe A1, A2, B e C e i relativi tempi massimi di eliminazione dalla localizzazione previsti dalla RQDG 20/25; ai paragrafi 6.1 e 6.2 nonché nel prospetto riepilogativo non riportava le casistiche di dispersione e le modalità di classificazione delle stesse secondo quanto previsto dalle Linee guida CIG 7 (prospetto 2 e paragrafo 6.3); inoltre, al medesimo paragrafo 6.2 mancava la previsione di *"un controllo periodico per verificare che la situazione non peggiori, variazioni in aumento dei valori comportano il passaggio alla fase di localizzazione"* in caso di localizzazione della dispersione da tubazione posata in cunicolo e di concentrazione rilevata inferiore all'1% volumetrico come da paragrafo 7.3.2 Linee Guida CIG 16;
- la procedura operativa relativa alla protezione catodica PQ-14-ed.1rev.00 "Gestione della protezione catodica reti in acciaio" del 09/12/2021 (doc. 15f allegato alla *check list*), al paragrafo 10 non riporta le frequenze minime delle misurazioni di protezione catodica per sistemi monitorati con operatore o con telesorveglianza, come previsto dal paragrafo 9 delle Linee Guida APCE; inoltre, ai paragrafi 13.1.1 e 13.1.2 non prevede i campi da riportare sul rapporto annuale dello stato elettrico relativi alla *"Lunghezza della rete in acciaio sottoposto a protezione catodica non efficace, comprensiva della rete dei sistemi protetti con anodi con"*

- misurazioni non conformi nell'anno di riferimento*” (campo “1H”) e alla “*Suddivisione dei sistemi con anodi con misurazioni conformi e non conformi*” (campo “2K”), prescritti dalla medesima Linea Guida APCE;
- le procedure operative relative alla gestione delle emergenze gas PQ-08-ed.1.rev.01 del 15/06/2020 e PQ-08-ed.1.rev.02 del 15/06/2022 (doc.15h allegato alla *check list*), al paragrafo 6.1 prevedono che l’attivazione dello stato di emergenza possa avvenire anche “B. *a seguito di una segnalazione pervenuta direttamente alla struttura di pronto intervento [...]*”, invece che avvalendosi “*esclusivamente del centralino di pronto intervento*” come prescrive il paragrafo 4.5.2 della Linee Guida CIG 4;
 - la procedura relativa alla gestione degli incidenti da gas PQ-10-ed.1rev.1 del 14/02/2020 (doc. 15i allegato alla *check list*), al paragrafo 6.1 “Segnalazione di un incidente da gas”, prevede che l’azienda possa ricevere notizia di un incidente tramite “*segnalazione pervenuta direttamente alla struttura di Pronto Intervento*” diversamente da quanto prescritto dal paragrafo 4.6.1 delle Linee guida CIG 15 secondo cui “*l’impresa distributrice può ricevere segnalazioni di incidente da gas tramite il centralino di pronto intervento, oppure venire a conoscenza di incidenti da gas attraverso i mezzi di informazione o a seguito di segnalazione da parte delle pubbliche Autorità competenti*”;
- ii. in violazione dell’articolo 15, comma 1, lettera a) della RQDG 20/25, la società non ha fronteggiato in conformità alle norme tecniche vigenti in materia una delle 25 (venticinque) chiamate, estratte a campione in sede di verifica ispettiva, ricevute dal centralino di pronto intervento nel 2022 con riferimento all’impianto denominato “IVREA”; in particolare, in occasione della citata richiesta di pronto intervento (progressivo n. 13 della “Tabella verifica componente dispersioni” anno 2022) l’operatore intervenuto sul luogo ha eseguito una prova di tenuta del misuratore in modo non conforme a quanto previsto dalla norma UNI 11137:2019 e non ha redatto e consegnato all’utente il relativo rapporto di prova previsto dalla medesima norma tecnica (doc. 7a allegato alla *check list*);
- iii. in violazione dell’articolo 15, comma 1, lettera f) della RQDG 20/25, in occasione della citata richiesta di pronto intervento di cui al punto *sub* ii., l’operatore intervenuto sul luogo pur avendo riscontrato la presenza di una “*piccolissima perdita*” a valle del punto di riconsegna non ha provveduto a sospendere la fornitura fino all’eliminazione della dispersione di gas (doc. 7a allegato alla *check list*).

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- l’articolo 45, comma 6, del decreto legislativo 93/11 attribuisce all’Autorità il potere di disciplinare, con proprio regolamento, nel rispetto della legislazione vigente in materia, i procedimenti sanzionatori di sua competenza nonché i casi in cui, con l’accordo dell’impresa destinataria dell’atto di avvio del procedimento

sanzionatorio, possono essere adottate modalità procedurali semplificate di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie;

- in attuazione dell'articolo 45, comma 6, del decreto legislativo 93/11, l'articolo 13, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com prevede che nei casi in cui gli elementi raccolti dagli Uffici sorreggano sufficientemente la fondatezza delle contestazioni, il Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni, fatti salvi i diritti di contraddittorio e difesa, può avviare un procedimento sanzionatorio con eventuale chiusura con procedura semplificata, individuando, nella determinazione di avvio e sulla base delle evidenze acquisite, l'importo della sanzione che potrebbe essere irrogata all'esito del procedimento; alla determinazione di avvio sono allegati i documenti presenti nel fascicolo su cui si basano le contestazioni;
- nei casi di cui al citato articolo 13, comma 1, entro sessanta giorni dalla comunicazione di avvio, il destinatario del provvedimento finale può:
 - i. previa cessazione della condotta contestata ancora in essere e rinuncia alle ulteriori formalità del procedimento, effettuare il pagamento della sanzione nella misura di un terzo di quella quantificata nella determinazione di avvio, il che produce l'estinzione del procedimento sanzionatorio (articolo 13, commi 2 e 3, dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com);
 - ii. in alternativa al punto precedente, proseguire con il procedimento nelle forme ordinarie con i connessi diritti di contraddittorio e difesa, ma con facoltà del Collegio dell'Autorità di irrogare, nel provvedimento finale, una sanzione di ammontare anche più elevato di quella quantificata nella presente determinazione (articolo 13, comma 5, dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com).

RITENUTO CHE:

- gli elementi acquisiti costituiscano presupposto per l'avvio di un procedimento sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c) della legge 481/95, nei confronti di Reti Distribuzione S.r.l.;
- gli elementi acquisiti, essendo altresì sufficienti a sorreggere la fondatezza delle contestazioni, consentono, ai sensi dell'articolo 13 dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com, di quantificare, nella presente determinazione di avvio, l'importo della sanzione che potrebbe essere irrogata all'esito del procedimento secondo i criteri di cui all'articolo 11 della legge 689/81 e di cui all'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com e, in particolare, tenendo conto che:
 - quanto al criterio della *gravità delle violazioni*, le condotte della società si pongono in contrasto con la regolazione prescritta dall'Autorità a garanzia della sicurezza del servizio di distribuzione gas e della qualità delle prestazioni rese agli utenti serviti; le condotte contestate *sub i.* afferiscono a tutti i tre impianti gestiti dalla società (che servono 31.943 PdR) e risultano accertate a far data dall'entrata in vigore delle singole procedure operative e fino al 31

dicembre 2022 (ad eccezione della contestazione relativa alla procedura operativa sulla classificazione delle dispersioni non più in vigore dal 14 giugno 2022); in merito alla procedura operativa sull'odorizzazione del gas rileva, inoltre, che in sede di verifica ispettiva la società ha documentato, per l'anno di riferimento 2022, di aver effettuato le prove periodiche del grado di odorizzazione conformemente alla norma UNI 7133-2:2019 (doc. 18a allegato alla *check list*); la condotta contestata *sub ii.* deve intendersi accertata con riferimento ad una (1) delle venticinque (25) chiamate di pronto intervento estratte a campione in sede di verifica ispettiva, pervenute nel 2022 con riferimento all'impianto denominato "IVREA" (che serve 29.449 PdR); la violazione *sub iii.*, pur riferendosi ad una sola delle venticinque (25) chiamate di pronto intervento estratte a campione in sede di verifica ispettiva, pervenute nel 2022 con riferimento al citato impianto denominato "IVREA", deve ritenersi connotata da una maggiore gravità, poiché consiste nel mancato rispetto di una prescrizione posta a immediata tutela dell'incolumità fisica;

- con riferimento ai criteri dell'*opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione e della personalità dell'agente* non risultano circostanze rilevanti;
- in merito alle *condizioni economiche dell'agente*, si rileva, dall'ultimo bilancio d'esercizio disponibile, relativo all'anno 2023, che la società ha realizzato un fatturato pari a euro 5.506.147;
- gli elementi sopra esposti consentono, allo stato delle attuali evidenze istruttorie, di determinare la sanzione nella misura complessiva di euro 52.500 (cinquantaduemilacinquecento).

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- in ragione della prevalenza dell'interesse all'adempimento degli obblighi violati, rispetto alla rapida definizione del procedimento sanzionatorio, l'adozione di procedure operative conformi alle prescrizioni della regolazione e delle norme tecniche (contestazione *sub i.*, con l'eccezione della procedura sulla classificazione delle dispersioni), costituisce presupposto per accedere al pagamento in misura ridotta della sanzione sopra indicata.

DETERMINA

1. di avviare un procedimento nei confronti di Reti Distribuzione S.r.l. per l'accertamento, nei termini di cui in motivazione, di violazioni in materia di sicurezza del servizio di distribuzione del gas e per l'adozione del relativo provvedimento sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95;
2. di quantificare, ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 93/11 e dell'articolo 13, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com, l'importo complessivo della sanzione amministrativa pecuniaria in euro 52.500 (cinquantaduemilacinquecento);

3. di allegare, ai fini della comunicazione di cui al punto 11, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com, i documenti presenti nel fascicolo su cui si basano le contestazioni di cui al precedente punto 1;
4. di avvisare che il destinatario della presente determinazione, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della stessa, può:
 - i. ai sensi dell'articolo 13 dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com, **previo adempimento debitamente documentato dell'obbligo di cui alla violazione contestata al punto sub i.** del secondo considerato (con l'eccezione della procedura sulla classificazione delle dispersioni), rinunciando alle ulteriori formalità del procedimento, effettuare il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria nella misura pari ad un terzo del valore di quella quantificata al precedente punto 2, tramite versamento da effettuarsi mediante l'utilizzo del servizio PagoPA, disponibile nella sezione **"Comunicati per operatori Pagamento Sanzioni Arera tramite pagoPA"** del sito istituzionale dell'Autorità, selezionando "Vai al pagamento" e poi "Crea pagamento spontaneo" ed indicando, oltre ai dati del debitore, nel "Dettaglio pagamento" "Fondo Sanzioni Arera", l'importo ridotto di **euro 17.500** nonchè, nel campo causale, "Fondo Sanzioni Arera determinazione DSAI/5/2025/gas";
 - ii. in alternativa al punto precedente, proseguire con l'ordinario procedimento sanzionatorio avviato con il presente provvedimento, con facoltà del Collegio di irrogare, nel provvedimento finale, una sanzione di ammontare anche più elevato di quella quantificata al punto 2 della presente determinazione;
5. di prevedere che il pagamento della sanzione amministrativa ridotta di cui al punto 4 i., previo adempimento dell'obbligo di cui alla violazione contestata al punto sub i. del secondo considerato con l'eccezione della procedura sulla classificazione delle dispersioni) – che dovranno essere comunicati all'Autorità mediante l'invio di prova documentale –, determinino, ai sensi dell'articolo 13 dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com, l'estinzione del presente procedimento sanzionatorio;
6. di designare, ai sensi dell'articolo 5 dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com e degli articoli 13, comma 3, lettera b) e 16, comma 2, lettera b) dell'Allegato A alla deliberazione 201/2023/A quale responsabile del procedimento l'avv. Luciano Moccia, nella sua qualità di Responsabile dell'Unità Violazioni della Regolazione Servizi Ambientali e Infrastrutture Energetiche della Direzione Sanzioni e Impegni;
7. di comunicare che, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com, il termine di durata dell'istruttoria è di 140 (centoquaranta) giorni, decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento;
8. di comunicare che, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com, il termine per la comunicazione del provvedimento finale è di 250 (duecentocinquanta) giorni, decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento;
9. di avvisare che le comunicazioni, di cui all'articolo 9 dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com, possono essere inviate tramite posta elettronica

certificata (PEC) all'indirizzo protocollo@pec.arera.it, all'attenzione del Responsabile del procedimento e di invitare, altresì, i partecipanti al presente procedimento a comunicare, nel primo atto utile, l'eventuale casella di PEC o altro indirizzo (nel solo caso di assenza di indirizzo PEC) presso cui ricevere le comunicazioni relative al procedimento sanzionatorio avviato col presente provvedimento;

10. di avvisare che i soggetti che hanno titolo per partecipare al procedimento, ai sensi dell'articolo 6 dell'Allegato A della deliberazione 598/2023/E/com, possono presentare al Responsabile del procedimento richiesta di accesso agli atti del procedimento, secondo le modalità di cui al precedente punto 9;
11. di comunicare il presente provvedimento a Reti Distribuzione S.r.l. (P. IVA 08549940016) mediante PEC all'indirizzo retidistribuzione@legalmail.it e di pubblicarlo sul sito *internet* dell'Autorità www.arera.it.

Milano, 8 aprile 2025

Il Direttore
avv. Michele Passaro